



Riunione del 27 marzo 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 44**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente – f.f.
- Avv. Antonio Amato - Componente -Relatore
- Avv. Francesca R.Pettinelli - Componente

34.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- **SSD Pallavolo Atripalda Srl n.p. del Presidente p.t.**
- **Antonio Guerrera n.q. di Presidente p.t.**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **GUERRERA Antonio:** *"nella qualità di Presidente del sodalizio SSD Pallavolo Atripalda per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e 19 RAT Fipav, effettuato in data 06 novembre 2012 il prestito on line degli atleti minori Capolupo Raffaele e Petrone Carlo Ilaria senza che gli stessi unitamente ai rispettivi genitori esercenti la potestà avessero mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo".*
- **SSD Pallavolo Atripalda:** *"In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT"*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 27 Marzo 2013, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati:



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 13/11/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società ASD Nuova G.S. Olimpica e SSD Pallavolo Atripalda avevano fatto pervenire una comunicazione a mezzo della quale richiedevano la revoca dell'omologa tesseramento e l'annullamento del prestito relativo agli atleti minori Capolupo Raffaele e Petrone Carlo, già effettuato dalla società ASD Nuova G.S. Olimpica alla SSD Pallavolo Atripalda, e dove si affermava che i suddetti atleti e i rispettivi esercenti la potestà genitoriale, non avevano mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento in favore della medesima società SSD Pallavolo Atripalda.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 06/11/2012, il prestito on line dei suddetti atleti minori, revocava l'omologa dei prestiti perché effettuati in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, atteso che la richiesta di annullamento è stata inoltrata direttamente e tempestivamente da entrambi i sodalizi, i cui rispettivi presidenti hanno cercato di chiarire la dinamica dell'errore.

Tale comportamento deve ritenersi collaborativo e giustifica una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato GUERRERA Antonio la sanzione della ammonizione ed a carico del sodalizio SSD Pallavolo Atripalda, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Thomas Martone', is positioned below the printed name of the president.

Roma, 18 Aprile 2013